



CITTA' DI ARONA

REGOLAMENTO

PER IL SERVIZIO PUBBLICO DA PIAZZA PER TRASPORTO DI PERSONE (TAXI)

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 12 / 12.02.2003
Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 103 / 30.11.2012
Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 43 / 09.11.2020

INDICE

| | |
|------------|---|
| Art. 1 | Definizione del Servizio Taxi |
| Art. 2 | Disciplina del servizio |
| Art. 3 | Modalità per il rilascio delle licenze (domanda per esercitare il servizio) e figure giuridiche di gestione |
| Art. 4 | Titoli preferenziali |
| Art. 5 | Requisiti personali per il rilascio delle licenze e cause di impedimento al rilascio delle stesse |
| Art. 6 | Contenuti del bando |
| Art. 7 | Rilascio delle licenze |
| Art. 8 | Sostituzione alla guida |
| Art. 9 | Durata della licenza |
| Art. 10 | Trasferibilità della licenza |
| Art. 11 | Inizio del servizio |
| Art. 11bis | Sospensione facoltativa del servizio taxi |
| Art. 12 | Diffida e sospensione della licenza |
| Art. 13 | Revoca della licenza |
| Art. 14 | Decadenza della licenza |
| Art. 15 | Determinazione del numero dei veicoli da adibire al servizio |
| Art. 16 | Caratteristiche degli autoveicoli – Verifica e revisione |
| Art. 17 | Contachilometri |
| Art. 18 | Sostituzione dell'autoveicolo |
| Art. 19 | Tariffe |
| Art. 20 | Responsabilità nell'esercizio |
| Art. 21 | Svolgimento del servizio |
| Art. 22 | Luoghi di stazionamento |
| Art. 23 | Stazionamento delle autovetture |
| Art. 24 | Stazionamento presso teatri e luoghi di spettacolo |
| Art. 25 | Turni di servizio ed acquisizione della corsa |
| Art. 26 | Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea ed altri servizi integrativi |
| Art. 27 | Trasporto soggetti portatori di handicap |
| Art. 28 | Comportamento del taxista durante il servizio: obblighi e divieti |
| Art. 29 | Comportamento degli utenti |
| Art. 30 | Reclami |
| Art. 31 | Sospensione della corsa |
| Art. 32 | Pubblicità sulle autovetture |
| Art. 33 | Disposizioni dell'autoveicolo noleggiato |
| Art. 34 | Autovetture fuori servizio o fuori turno |
| Art. 35 | Danni |
| Art. 36 | Prezzo del servizio e diritto al pagamento |
| Art. 37 | Oggetti dimenticati |
| Art. 38 | Vigilanza e contravvenzioni |
| Art. 39 | Sindacato Provinciale sulle deliberazioni comunali |
| Art. 40 | Commissione Consultiva |
| Art. 41 | Disposizioni finali |

Art. 1 – Definizione del Servizio Taxi

1. Il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, veicoli a trazione animali è un autoservizio pubblico non di linea che provvede al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che viene effettuato, a

richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone, si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stanziamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avviene all'interno dell'area comunale o comprensoriale.

Art. 2 – Disciplina del servizio

Il servizio di taxi, svolto con l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione e immatricolati, sul quale si esercita la competenza di questo Comune, è disciplinato dalle normative vigenti in materia e dalle disposizioni del presente regolamento

Art. 3 – Modalità per il rilascio delle licenze (domanda per esercitare il servizio) e figure giuridiche di gestione (modificato con D.C.C. n.103 del 30/11/2012)

1. Per esercitare il servizio di taxi occorre essere in possesso di apposita licenza comunale
2. Il numero di licenze rilasciabili è stabilito ai sensi dell'art. 15 del presente regolamento.
3. Chi intende ottenere la licenza comunale per esercitare il servizio di taxi deve presentare domanda in carta legale diretta al Sindaco a seguito dell'emanazione di apposito bando di pubblico concorso emesso dall'amministrazione comunale
4. Qualora il Comune non provveda entro 18 mesi da quando si è verificata la disponibilità di una licenza ad emettere il relativo bando di pubblico concorso, la Provincia, sentita la competente Commissione provinciale, provvede alla revisione del numero e tipo di veicoli assegnati al comune
5. I titolari di licenza per l'esercizio di taxi, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.
6. Nei casi in cui al comma 5, è consentito conferire la licenza agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso immediatamente della licenza precedentemente conferita in caso di decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
7. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 5, la licenza non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso
8. Nella domanda il titolare della ditta od il legale rappresentante dovrà impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo con specificazione del tipo e delle caratteristiche
9. Nella domanda il richiedente deve indicare
 - Luogo e data di nascita
 - Residenza ovvero domicilio
 - Cittadinanza
 - Codice fiscaleed inoltre:
 - denominazione e/o ragione sociale
 - sede dell'impresa
 - partita IVA;
 - di non essere titolare di licenza taxi e/o di autorizzazione di noleggio svolto con autovettura, motocarrozzeria e veicoli a trazione animale anche se rilasciate da altri comuni
10. La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
 - a) dichiarazione di impegno ad abbandonare ogni altra attività lavorativa e ogni attività produttiva di reddito in proprio o per conto terzi
 - b) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento
 - c) copia autenticata del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli
 - d) certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. attestante l'iscrizione nel ruolo per conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea;
11. Il Comune provvederà d'ufficio all'accertamento dei requisiti di tipo morale (Casellario giudiziale, carichi pendenti, comunicazioni antimafia, ecc.)

Art. 4 – Titoli preferenziali

1. Costituisce titolo preferenziale, per l'assegnazione delle licenze di esercizio, essere in possesso dei requisiti che attestino la specifica professionalità del soggetto richiedente tra i quali:
 - a) documentata anzianità di presenza operativa nel settore
 - b) la continuità, la regolarità e l'efficienza dei servizi svolti
 - c) l'organizzazione aziendale
 - d) essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi;
 - e) l'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida o di familiare del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi
2. In caso di parità di titoli, il comune può tener conto di altri elementi idonei a giustificare la scelta e dovrà comunque fissare apposito punteggio dei titoli per la formazione della graduatoria.

Art. 5 – Requisiti personali per il rilascio delle licenze e cause di impedimenti al rilascio delle stesse (modificato con D.C.C. n. 103 del 30/11/2012)

1. L'iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, formato per ciascuna Provincia presso la competente C.C.I.A.A., costituisce requisito indispensabile per il rilascio, da parte del comune, della licenza taxi
2. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, in qualità di sostituto o familiare del titolare della licenza
3. Prima di rilasciare la licenza per l'esercizio del servizio taxi, il comune è tenuto a verificare la permanenza dei requisiti di idoneità morale e professionale dei richiedenti, nonché la disponibilità di strutture e veicoli, così come disposto dall'art. 3
4. Il possesso dei requisiti di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati:
 - a) hanno riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
 - b) hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio;
 - c) hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 e s.m. e i.;
 - d) risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modifiche ed integrazioni;
 - e) risultano appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui al decreto legislativo 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Il possesso dei requisiti della idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintanto che non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa
6. Il possesso del requisito di idoneità professionale risulta soddisfatto se gli interessati:
 - a) sono in possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all'art. 116, comma 8, del D.L.vo 30.04.92, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, per l'iscrizione nella sezione A) del ruolo
 - b) sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 226, comma 4, lettere a) e b) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada, emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, per l'iscrizione nella sezione B) del ruolo
7. Sono causa di impedimenti al rilascio della licenza:
 - a) l'aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio autoveicoli con conducente o di taxi senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dalla normativa vigente;
 - b) L'essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione o licenza di esercizio sia da parte di questo che di altri Comuni

Art. 6 – Contenuti del bando

I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze sono i seguenti:

1. Numero delle licenze da assegnare
2. Elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione
3. Indicazione dei criteri di valutazione dei titoli
4. Indicazione del termine per la presentazione delle domande
5. Indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte dell'apposita Commissione di cui all'art. 40
6. Schema di domanda per la partecipazione al concorso

Art. 7 – Rilascio delle licenze

1. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi sono rilasciate dall'amministrazione comunale nel rispetto delle norme e procedure previste dal presente regolamento. La licenza è riferita ad un singolo veicolo.
2. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, motocarozzetta e veicoli a trazione animali, anche se rilasciate da Comune diverso.
3. Entro 60 giorni dalla data del rilascio della licenza dovrà essere presentato al Comune un certificato d'iscrizione nel registro imprese presso la Camera di Commercio per l'attività di trasporto di persone
4. Il Comune provvederà a informare la Provincia dei provvedimenti di rilascio delle licenze.

Art. 8 – Sostituzione alla guida (modificato con D.C.C. n. 103 del 30/11/2012)

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti alla guida, nell'ambito orario del turno integrativo o nell'orario del turno assegnato, da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente.
2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della normativa vigente. A tal fine l'assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.
4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230-*bis* del codice civile.

Art. 9 – Durata della licenza (modificato con D.C.C. n. 103 del 30/11/2012)

1. La licenza per l'esercizio del servizio taxi ha la durata normale di 5 (cinque) anni ed è automaticamente rinnovata per la stessa durata, fatti salvi i casi di sospensione, revoca o decadenza previsti dagli articoli 12, 13 e 14 del presente Regolamento.

Art. 10 – Trasferibilità della licenza

1. La licenza per l'esercizio del servizio taxi è trasferita su richiesta del titolare, e previo assenso dell'amministrazione comunale, a persona dallo stesso designata purché iscritta nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea ed in possesso degli altri requisiti, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare di licenza da almeno cinque anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.
2. In caso di morte del titolare, la licenza può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del comune, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui al punto d) del comma 10 dell'art. 3 ed in possesso dei requisiti prescritti. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, la licenza è revocata e messa a concorso.
3. Ove subentri nella licenza uno degli eredi non in possesso dei prescritti requisiti tecnici e professionali, l'erede può richiedere che la licenza venga sospesa per un periodo di 12 mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, in presenza di giustificati motivi, decorrenti dal decesso del titolare della licenza, entro il quale periodo dovrà dimostrare il possesso dei suddetti requisiti. Qualora l'erede intenda proseguire l'attività, fermo restando quanto disposto al precedente capoverso, dovrà nominare un sostituto in possesso dei requisiti

tecnici e professionali. Scaduto il periodo di cui sopra, e senza che l'erede dimostri il possesso dei requisiti, la licenza non potrà più essere trasferita ad altri, ma dovrà essere restituita al Comune.

4. Al titolare che abbia trasferito la licenza non può esserne attribuita altra per concorso pubblico o esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.
5. In tutti i casi in cui si sia instaurato un procedimento disciplinare passibile di sospensione, revoca o decadenza della licenza, l'iter relativo al trasferimento della licenza deve essere sospeso sino alla definizione del procedimento stesso.

Art. 11 – Inizio del servizio

1. Il richiedente ha l'obbligo di iniziare il servizio entro due mesi dalla data di notificazione dell'assegnazione della licenza con automezzo di fabbricazione non superiore a tre anni.
2. Qualora il titolare della licenza, trascorso il termine predetto, non abbia iniziato il servizio senza un valido documentato motivo, il Comune dispone la decadenza della licenza.
3. Il termine sopra indicato potrà, a motivata richiesta, essere prorogato per un adeguato periodo di tempo, qualora il mancato inizio dipenda da cause di forza maggiore debitamente documentate, non imputabili all'interessato. Prima di iniziare il servizio, l'esercente ha l'obbligo di fornire la prova di essere titolare di idoneo veicolo immatricolato per servizio pubblico da piazza al pubblico registro automobilistico provinciale e di dimostrare inoltre, con opportuna documentazione, di aver stipulato il contratto di assicurazione per il veicolo stesso, a norma delle vigenti disposizioni di legge.
4. Esperite le predette formalità, al concessionario viene rilasciata la licenza di esercizio, nella quale sono riportati gli estremi della carta di circolazione del veicolo di cui sopra. Detto documento deve essere sempre portato sul veicolo ed esibito a richiesta dei funzionari o degli agenti municipali e provinciali all'uopo incaricati. Il documento stesso dovrà essere restituito al Comune al cessare, per qualunque causa, nonché per la durata del periodo di sospensione della stessa.

Art. 11 bis – Sospensione facoltativa del servizio taxi

1. Il titolare di licenza di esercizio può chiedere la sospensione del servizio per un periodo complessivamente non superiore ad un anno in un quinquennio. In casi particolari, da valutarsi di volta in volta, può essere concessa una proroga al suddetto termine per ulteriori dodici mesi nell'arco dello stesso periodo. L'Autorità Comunale per giustificati motivi ed ove non ostino esigenze attinenti alla regolarità del servizio, sentita la Commissione Consultiva di cui all'art. 40, autorizza la sospensione richiesta. La sospensione ha inizio con il deposito della licenza d'esercizio e ha termine, anche prima della scadenza autorizzata (qualora il titolare dichiara di voler riprendere il servizio), ritirando la stessa.
2. Nel suddetto periodo di sospensione non si computano le sospensioni dovute a:

2a) periodo di ferie se non superiore a 30 giorni all'anno

2b) assenza per malattia, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio (in tal caso dovrà essere prodotto certificato medico)

2c) chiamata alle armi

Le sospensioni di cui ai precedenti punti 2b) e 2c per periodi superiori a giorni 30 devono essere comunicate al competente ufficio comunale

Art. 12 – Diffida e sospensione

1. Le violazioni del presente Regolamento compiute dal titolare della licenza, sostituto o familiare, ecc., che non comportano la revoca o la decadenza della licenza stessa, sono punite, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 6 della Legge Regionale 24/95, con la sanzione amministrativa e pecuniaria da L. 200.000 a L. 1.000.000-. Qualora non siano ancora trascorsi due anni dall'accertamento della prima irregolarità, dopo la terza applicazione della sanzione amministrativa e pecuniaria, si applica la sospensione della licenza per un periodo non superiore a 90 giorni. Qualora nell'arco di un quinquennio, a partire dalla prima infrazione, il titolare della licenza, sostituto o familiare, ecc. dovesse ancora incorrere in una sanzione di quelle di cui al presente articolo, si procede alla revoca della licenza, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa e pecuniaria.
2. La sospensione non può comunque essere inferiore al periodo di sospensione della carta di circolazione nei casi di infrazione previsti dal vigente Codice della strada.

3. All'interno delle aree comunali o comprensoriali la prestazione del servizio è obbligatoria. Il mancato rispetto di cui sopra comporta la sospensione da uno a sei mesi, della licenza per il servizio taxi.
4. I provvedimenti di sospensione vengono adottati, sentita la competente Commissione Consultiva di cui al successivo art. 40. Del provvedimento dovranno essere informati la Provincia e l'Ufficio Provinciale M.C.T.C. per gli incumbenti di loro competenza.
5. Qualora le infrazioni di cui al presente articolo non siano tali da procedere all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria il comune potrà infliggere una diffida al rispetto delle norme del Regolamento. Dopo la prima diffida, comunque, dovrà procedersi secondo quanto stabilito dal presente articolo.

Art. 13 – Revoca della licenza

1. La licenza per lo svolgimento del servizio taxi viene revocata dal comune, sentita la competente Commissione Consultiva, nei seguenti casi:
 - a) quando venga a mancare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere il servizio;
 - b) quando l'attività viene esercitata da persone che non siano il titolare della licenza, il sostituto o il familiare così come individuati nei precedenti articoli;
 - c) quando il titolare della licenza si sia procurato con continuità servizi nell'ambito di un Comune diverso da quello che ha rilasciato la licenza;
 - d) quando il veicolo adibito a taxi sia stato utilizzato per esercitare servizi ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito, anche se sugli itinerari stessi non esistano autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati, in quanto in contrasto con la normativa vigente in materia di trasporto di persone (art. 87 Codice della strada);
 - e) quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso (vedi ad esempio l'art. 22 del presente Regolamento);
 - f) quando ricorra la responsabilità del titolare, del sostituto o del familiare nel mancato rispetto delle tariffe, nonché per manomissione del tassametro o per l'adozione di accorgimenti atti ad alterare il regolare funzionamento del tassametro e/o contachilometri;
 - g) quando il titolare della licenza abbia prestato la sua opera per favorire il contrabbando e comunque l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
 - h) quando il titolare della licenza sia incorso in uno dei provvedimenti previsti dall'art. 5 relativo al possesso dei requisiti di tipo morale;
 - i) quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidività in violazioni varie del presente regolamento;
 - j) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - k) per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.
2. Il provvedimento della revoca della licenza deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi in due successive diffide notificate a distanza non inferiore a 30 giorni l'una dall'altra.
3. In caso in cui la revoca discenda da uno dei casi previsti dall'art. 5 al comma 4 o in altri casi non previsti nel presente articolo ma che di fatto sino di impedimento per l'espletamento del servizio, o che avrebbero comunque comportato la non possibilità di rilascio della licenza, è sufficiente la contestazione degli addebiti assegnando un termine di 30 giorni per eventuali controdeduzioni dell'interessato.
4. In caso di giustificazioni presentate dall'interessato a seguito della prima diffida, con la seconda diffida l'Autorità comunale è tenuta ad indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni prodotte che dovranno essere riportate nell'atto di revoca della licenza.
5. Del provvedimento dovranno essere contemporaneamente informati la Provincia e l'Ufficio Provinciale M.C.T.C. per gli incumbenti di propria competenza.

Art. 14 – Decadenza della licenza

1. La licenza comunale per l'esercizio del servizio taxi viene a decadere automaticamente con obbligo per il comune di emanare il relativo provvedimento entro quindici giorni da verificarsi dell'evento:
 - a) per mancata attivazione del servizio entro il termine stabilito nell'atto di comunicazione dell'assegnazione della licenza secondo quanto previsto dall'art. 11;
 - b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
 - c) per fallimento del soggetto titolare della licenza;
 - d) per cessione della proprietà del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
 - e) per morte del titolare della licenza, allorché tale evento sia tale da incidere sul servizio, salvo quanto disposto dall'art. 10.
2. Del provvedimento dovranno essere contemporaneamente informati il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C., per la conseguente revoca della carta di circolazione, e la Provincia.

Art. 15 – Determinazione del numero dei veicoli da adibire al servizio (modificato con D.C.C.n. 103 del 30/11/2012)

1. Il numero delle licenze per l'esercizio del servizio taxi è stabilito con deliberazione della Giunta Comunale. Attualmente il numero di licenze è stato stabilito in n. 8 (otto).
2. Il Comune, può provvedere, previa acquisizione di preventivo parere da parte dell'Autorità di regolazione dei trasporti, all'incremento del numero delle licenze ove ritenuto necessario anche in base alle analisi effettuate dalla suddetta Autorità per confronto nell'ambito di realtà europee comparabili, a seguito di un'istruttoria sui costi-benefici anche ambientali, in relazione a comprovate ed oggettive esigenze di mobilità ed alle caratteristiche demografiche e territoriali, bandendo concorsi straordinari in deroga alla vigente programmazione numerica, ove la stessa non sia ritenuta idonea dal Comune ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso di titolo oneroso il relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza delle domande, uno o più criteri selettivi di valutazione automatica o immediata, che assicurino la conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi derivanti dal rilascio di licenze a titolo oneroso sono finalizzati ad adeguate compensazioni da corrispondere a coloro che sono già titolari di licenza.

Art. 16 – Caratteristiche degli autoveicoli – Verifica e revisione

1. Ogni autovettura deve essere munita di tassametro omologato, collocato in posizione tale da garantire all'utente la massima visibilità delle registrazioni ed attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.
 - a) L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura.
 - b) Il dispositivo può prevedere, oltre alla tariffa base, una o più posizioni per eventuali tariffe complementari delle quali saranno attivabili solamente quelle autorizzate ai sensi dell'art. 19. La sequenza delle operazioni di applicazione delle differenti tariffe dovrà essere sempre progressiva in senso crescente ed il ritorno ad una tariffa inferiore non dovrà essere possibile se non previo azzeramento di ogni cifra precedentemente registrata.
 - c) La presenza dei dispositivi atti a bloccare il funzionamento dello strumento, con o senza visualizzazione della somma registrata, è subordinata alla condizione che la ripresa del funzionamento possa avvenire solamente previo azzeramento della somma stessa.
 - d) Il titolare di licenza che presta servizio con il tassametro non in perfetta conformità con la suesesa normativa o con il dispositivo di segnalazione di tariffa complementare non funzionante commette infrazione disciplinare, perseguibile ai sensi del disposto degli articoli di cui al presente regolamento.
 - e) In caso di guasto al tassametro il conducente deve sospendere immediatamente il servizio e fare ritorno in rimessa ponendo i segnali d'uso di "fuori servizio".
 - f) Di quanto sopra il conducente deve dare tempestiva comunicazione all'ufficio di Polizia Municipale ed al competente ufficio comunale.
 - g) Qualora il guasto avvenga mentre l'autoveicolo è in servizio, il conducente dovrà condurre a destinazione il passeggero riscuotendo il presso di corsa in base al percorso chilometrico effettuato.
2. Le autovetture adibite al servizio taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "taxi".
3. Ad ogni autovettura adibita al servizio taxi sono assegnati un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero "servizio pubblico" del tipo stabilito dall'ufficio comunale competente.
4. Il colore per tutte le autovetture adibite al servizio taxi deve essere uniforme così come viene individuato dal decreto del Ministero dei Trasporti. Attualmente la colorazione esterna delle autovetture da adibire al servizio di taxi immatricolate per la prima volta a partire dal 1° gennaio 1993, deve essere bianca e con le caratteristiche individuate dal Ministero dei Trasporti.
 - a) La dicitura "immatricolazione per la prima volta" di cui all'art. 1 del D.M. 19 novembre 1992 deve essere intesa nel senso che l'immatricolazione si riferisce all'uso per servizio taxi.
 - b) Le autovetture adibite al servizio taxi possono recare una fascia mono o policroma, posta immediatamente al disotto del bordo inferiore del vano dei finestrini laterali, con un'altezza massima di 6 centimetri. Saranno altresì ammesse sulle fiancate, scritte e/o stemmi identificativi dell'azienda che gestisce il servizio taxi e del comune di appartenenza.
 - c) Tali scritte e stemmi potranno avere le dimensioni massime, per ciascuna fiancata, di 875 cmq.
5. A partire dal 1° gennaio 1992 i veicoli di nuova immatricolazione, adibiti al servizio taxi, devono essere muniti di marmitte catalitiche o altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti.
6. Prima dell'ammissione in servizio, gli autoveicoli sono sottoposti alla verifica da parte della Commissione consultiva di cui all'art. 40, che è tenuta ad accertare la rispondenza degli autoveicoli alle caratteristiche contenute nella domanda per il rilascio della licenza.

7. Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli uffici periferici della Motorizzazione Civile.
8. Ogni qualvolta la Commissione di cui all'art. 40 ritenga che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione dovrà informare il Comune per la denuncia al competente Ufficio della Motorizzazione Civile, da inviarsi alla Provincia.
9. Ove l'autoveicolo non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare della licenza non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso, entro un termine che sarà fissato caso per caso, si provvederà alla revoca della licenza a norma dell'art. 13-.
10. La Commissione dovrà procedere almeno ogni due anni ad accertare che i veicoli siano nel dovuto stato di conservazione e di decoro per adempiere il servizio di cui al punto 9.

Art. 17 – Contachilometri

1. I veicoli adibiti al servizio taxi sono dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente Ufficio Comunale.

Art. 18 – Sostituzione dell'autoveicolo

1. Nel corso del periodo normale di durata della licenza comunale il titolare della stessa può essere autorizzato dal Comune alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie allo svolgimento dell'attività purché in migliore stato d'uso. Il veicolo inoltre deve essere munito di marmitta catalitica o altro dispositivo atto a ridurre i carichi inquinanti e di colore bianco con le caratteristiche precedentemente individuate.
2. In tale ipotesi, sulla licenza deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.
3. Il Comune provvederà a informare la Provincia della suddetta sostituzione.

Art. 19 – Tariffe (modificato con D.C.C. n. 103 del 30/11/2012)

1. Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe determinate dal comune.
2. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano. Il Comune può predeterminare tariffe per percorsi prestabiliti.
3. E' fatto obbligo ai taxisti che effettuano il servizio pubblico non di linea di esporre all'interno dei veicoli ed in modo ben visibile agli utenti un cartello indicante le tariffe. Il cartello deve essere scritto in lingua italiana, inglese, francese e tedesca.
4. I tariffari devono essere vidimati dai competenti uffici comunali e la Commissione di cui all'art. 40 ha il compito di verificarne l'esatta applicazione.
5. Qualora si riscontri che non vengono applicate le tariffe deliberate, il Comune provvede a diffidare il titolare della licenza. Dopo due diffide nei confronti del medesimo soggetto, la licenza può essere revocata ai sensi dell'art. 13.
6. Le tariffe sono approvate dal competente organo comunale .

Art. 20 – Responsabilità nell'esercizio.

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio ed all'esercizio della licenza, è a esclusivo carico del titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.
2. Restando a carico di conducenti dei veicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 21 – Svolgimento del servizio. (modificato da D.C.C. n. 103 del 30/11/2012)

1. I veicoli adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali.

2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale.
3. Il servizio taxi ha la precedenza assoluta nei varchi prospicienti il transito di passeggeri negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, qualora sia stata autorizzata la sosta delle autovetture di noleggio con conducente.
4. I servizi di taxi devono essere accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla modalità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.
5. E' sempre consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i servizi pubblici.
6. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 2 l'esercizio dell'attività potrà essere consentito anche al di fuori del comune che ha rilasciato la licenza sulla base di accordi sottoscritti dai sindaci dei comuni interessati.

Art. 22 – Luoghi di stazionamento

1. Il comune, sentita la competente Commissione consultiva, determina i luoghi della città dove le autovetture debbono stazionare in attesa della richiesta del servizio ed il numero delle autovetture in sosta per ogni stazionamento.
2. Ogni luogo di stazionamento è indicato da apposita segnalazione orizzontale e verticale.
3. La scelta dei posteggi nei luoghi e ciò destinati è libera, nei limiti dei posti disponibili in ciascuno dei luoghi stessi.
4. Gli incaricati della sorveglianza del servizio, compresi i funzionari all'uopo incaricati dai Comuni e dalla Provincia, quando debbono far rispettare speciali esigenze di ordine pubblico o di viabilità, possono far spostare temporaneamente in altra posizione limitrofa ciascuna autovettura oppure limitare il numero delle auto sostanti o vietare del tutto la sosta in una o più stazioni o disporre che un certo numero sia presente in qualsiasi ora in un determinato luogo.

Art. 23 – Stazionamento delle autovetture

In ogni luogo di stazionamento le autovetture devono prendere posto l'una dopo l'altra, secondo l'ordine di arrivo e devono avanzare a misura che quelle precedenti lasciano disponibile il posto, rimanendo così stabilito anche l'ordine di successione.

Art. 24 – Stazionamento presso teatri e luoghi di spettacolo

1. Le auto pubbliche possono approssimarsi ai teatri e ad altri luoghi di spettacolo, riunioni o pubblico divertimento un'ora prima della fine degli spettacoli, riunioni, ecc..
2. In tali casi le autovetture debbono collocarsi nel posto indicato dai Vigili urbani e dalle Forze dell'ordine, secondo l'ordine di arrivo.

Art. 25 – Turni di servizio ed acquisizione della corsa

1. L'Amministrazione potrà eventualmente introdurre turni di servizio tenuto conto delle risultanze dei monitoraggi sull'andamento del servizio taxi e delle esigenze della clientela. I criteri per la formazione dei turni di servizio sono stabiliti dalla Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di orari di lavoro. I turni sono approvati dal Responsabile del Servizio competente.
2. Nelle apposite aree di stazionamento, individuate dalla Giunta Comunale, la corsa viene acquisita nei modi seguenti:
 - a) Mediante chiamata al telefono attraverso l'apparecchio appositamente installato presso il luogo di stazionamento. E' tassativamente escluso l'utilizzo di altre apparecchiature ad uso individuale quali telefoni cellulare
 - b) Mediante chiamata dal sistema centralizzato radio taxi o altro analogo sistema di raccolta e smistamento automatico delle chiamate
 - c) Mediante richiesta da parte del cliente che si presenti direttamente
3. In transito la corsa viene acquisita nei modi seguenti:

- a) Mediante chiamata dal sistema centralizzato radio taxi o altro analogo sistema di raccolta e smistamento automatico delle chiamate
 - b) Quando il cliente si rivolge direttamente al taxista in transito. In tal caso l'acquisizione della corsa deve avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dal Codice della Strada.
4. Le modalità di svolgimento del servizio taxi attraverso le centrali radio-taxi o analogo sistema di raccolta e smistamento automatico delle chiamate, devono essere rispettose delle norme vigenti. In particolare il servizio di radiotaxi deve essere organizzato in modo da soddisfare le esigenze di rapida fruibilità da parte dell'utenza e di equa ripartizione delle corse fra gli aderenti al servizio. Si potrà mantenere in essere il servizio di radio taxi solo nel caso di adesione di almeno il 30% dei taxisti in esercizio;
5. di approvare, conseguentemente, il testo normativo del Regolamento per il servizio pubblico da piazza per il trasporto di persone (taxi) coordinato con le modifiche apportate, che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante.

Art. 26 – Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea e altri servizi integrativi
(modificato con D.C.C. n. 103 del 30/11/2012)

- 1. Previa autorizzazione della Giunta Comunale, i mezzi in servizio taxi possono essere impiegati per l'espletamento dei servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea.
- 2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa dalla Giunta Comunale in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il taxista.
- 3. Il Comune può prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi possano svolgere servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio

Art. 27 – Trasporto di soggetti portatori di handicap (modificato con D.C.C. n. 103 del 30/11/2012)

Si stabilisce che almeno un autoveicolo adibito al servizio taxi sia adibito anche al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolari gravità.

Art. 28 – Comportamento del taxista durante il servizio: obblighi e divieti

- 1. Nell'esercizio della propria attività il taxista ha l'obbligo di:
 - a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - b) seguire il percorso più breve ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
 - c) rispettare i turni di servizio, l'ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dal Comune;
 - d) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - e) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - f) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il taxi entri in avaria su strada extraurbana;
 - g) consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dal cliente all'interno del veicolo;
 - h) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
 - i) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.
- 2. Nell'esercizio della propria attività al taxista è vietato:
 - a) seguire percorsi diversi dalla via più breve;
 - b) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa (anche durante i periodi di sosta, tranne i casi di apprendistato a seguito di trasferimento della licenza previa autorizzazione comunale). Il presente divieto non opera per i servizi di cui all'art. 26;
 - c) portare animali propri in vettura;
 - d) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
 - e) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa tassametrica maggiorata degli eventuali supplementi o a quella contrattata su base chilometrica;
 - f) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
 - g) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap;
 - h) fare servizio, trasportando passeggeri, con il tassametro non inserito;
 - i) esercitare servizi particolari concordati con i clienti o ad itinerari fissi;

- j) negare il trasporto per un numero di persone comprese nel limite massimo dei posti consentiti dalle caratteristiche dell'autoveicolo;
- k) chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa o di quella concordata nel caso di tariffe stabilite in analogia al servizio di autovetture da noleggio con conducente, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
- l) abbandonare l'autovettura sul luogo di stazionamento senza giustificato motivo (eventuali motivate assenze dovranno essere contenute in un limite massimo di 30 minuti e opportunamente segnalate);
- m) sdraiarsi sull'autovettura;
- n) fumare o mangiare durante la corsa;
- o) consumare i pasti durante il posteggio stando nell'interno del veicolo;
- p) adibire l'autovettura alla vendita ambulante di merci ed al trasporto di masserizie ingombranti;
- q) fare il servizio senza effettuare le segnalazioni ad esso inerenti;
- r) eseguire il lavaggio delle autovetture nel sito di stazionamento;
- s) stazionare in siti non destinati a tale scopo, salvo la facoltà prevista dall'art. 24.
- t) Pubblicizzare con qualsiasi mezzo o strumento sistemi di acquisizione del servizio diversi da quelli individuati nell'art. 25.

Art. 29 – Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio taxi è fatto divieto di:

- a) fumare in vettura;
- b) scegliere la vettura ai parcheggi autorizzati. Nel rispetto dell'ordine di carico, la scelta può essere operata solo nel caso in cui la prima vettura della fila non abbia la capienza sufficiente ad assicurare il trasporto di un gruppo di persone superiore a quanto stabilito dalla carta di circolazione;
- c) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il taxista, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento e l'imbrattamento della vettura;
- e) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- f) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada;
- g) aprire la porta dalla parte della corrente del traffico;
- h) insudiciare o deteriorare l'autovettura e le sue apparecchiature;
- i) compiere atti contrari alla decenza od al buon costume;
- j) distribuire oggetti a scopo di pubblicità o distribuire e vendere oggetti a scopo di beneficenza.

2. Salva la responsabilità civile, ai sensi di legge, ed il risarcimento dei danni causati all'autovettura, l'inosservanza dei divieti previsti dal comma precedente darà diritto al titolare ed al conducente dell'autovettura di interrompere la corsa, e, ove sia ritenuto necessario, di richiedere l'intervento degli agenti di Polizia.

Art. 30 – Reclami

Per consentire eventuali reclami dell'utente o la ricerca di oggetti smarriti, nell'interno del veicolo dovrà essere riportato il numero della licenza con apposita targhetta come da modello depositato presso il Comune.

Art. 31 – Sospensione della corsa

Qualora per avaria all'autoveicolo o per altri casi di forza maggiore la corsa debba essere sospesa, i passeggeri hanno diritto di abbandonarlo pagando solo l'importo corrispondente al percorso segnato al tassametro.

Art. 32 – Pubblicità sulle autovetture

Nel rispetto della vigente normativa, l'applicazione di messaggi pubblicitari all'interno o all'esterno delle autovetture deve essere preventivamente autorizzata dal Comune, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 40.

Art. 33 – Disposizioni dell'autoveicolo noleggiato

Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendano disporre ulteriormente dell'autoveicolo noleggiato, il conducente è tenuto a mantenere il tassametro. Non può in ogni caso essere concordata la somma da pagarsi per il tempo di attesa.

Art. 34 – Autovetture fuori servizio o fuori turno

1. Quando le autovetture non sono in servizio non possono effettuare alcuna prestazione.
2. Il tassista ha l'obbligo, anche nel caso di fuori turno e fatti salvi i casi previsti al secondo capoverso del presente comma, di accettare servizi richiesti, per motivi di ordine pubblico, dagli agenti di Polizia Municipale o da altri agenti della Forza Pubblica e di effettuare il trasporto di persone ferite o colte da grave malore sulla pubblica via, anche se richiesti da cittadini privati (servizi non rifiutabili). Sono escluse dal suddetto obbligo le richieste, anche se effettuate dagli agenti di Polizia Municipale o da altri agenti della Forza Pubblica, di trasporto di persone manifestamente o dichiaratamente affetti da malattia pericolosa o contagiosa o di ubriachezza manifesta o alterazione da sostanze psicotrope, per i quali è tenuto comunque ad avvertire il servizio di pronto soccorso o altre istituzioni competenti”
3. I servizi non rifiutabili e i danni da essi eventualmente derivati alle autovetture, in caso di insolvenza di privati, saranno pagati dal Comune.
4. Le autovetture fuori servizio devono essere visibilmente segnalate al pubblico nel modo che verrà indicato dalla Commissione di cui all'art. 40.
5. Sono considerati fuori turno gli autoveicoli quando:
 - a) è scaduto il termine del turno di servizio;
 - b) avvengono guasti all'autoveicolo o il tassametro non funziona o funziona irregolarmente;
 - c) vengano ritirate durante il servizio le licenze comunali di esercizio.
6. Le uscite fuori turno degli autoveicoli per i lavori di rimessa possono effettuarsi senza alcun permesso purché non si trasportino persone.
7. Gli ingaggi durante il turno di servizio possono essere protratti anche fuori turno, purché al momento di un eventuale controllo, dalla cifra segnata sul tassametro si possa desumere che l'ingaggio sia avvenuto durante l'orario di turno in servizio.

Art. 35 – Danni

Il titolare ha diritto al risarcimento dei danni che l'utente abbia cagionato all'autovettura.

Art. 36 - Prezzo del servizio e diritto al pagamento

1. Il prezzo del servizio è quello che risulta dal tassametro e dalla tariffa.
2. Se il tassametro non è stato messo in funzione, l'utente è tenuto a pagare esclusivamente il diritto fisso di chiamata.
3. Se la corsa deve essere necessariamente interrotta per cause non imputabili al conducente, questi potrà esigere soltanto il prezzo segnato dal tassametro al momento della fermata.
4. I conducenti possono esigere la quota segnata dal tassametro e cessare il servizio quando i passeggeri scendano all'entrata dei fabbricati i quali abbiano notoriamente più uscite, di teatri o di altri locali di pubbliche riunioni o nei luoghi nei quali non è consentita la sosta, salvo che i passeggeri, oltre la quota segnata sul tassametro, non depositino una somma per tenere a loro disposizione la vettura per il periodo di tempo ad essi necessario.
5. In caso di guasto del tassametro il conducente dovrà condurre il passeggero a destinazione, qualora questi lo esiga e paghi un compenso in proporzione al percorso effettuato.

Art. 37 – Oggetti dimenticati

Al termine del turno i conducenti devono ispezionare diligentemente l'interno del veicolo e trovandovi qualche oggetto dimenticato, quando non ne possono dare immediata consegna al proprietario, devono consegnarlo entro 24 ore al Comando di Polizia Municipale.

Art. 38 – Vigilanza e contravvenzioni

1. La vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea compete ai funzionari del Comune e della Provincia all'uopo incaricati, fatte salve le disposizioni di competenza del Ministero dei Trasporti in materia di sicurezza ai sensi della normativa vigente.
2. Quando debba provvedersi alla revoca della licenza comunale, come previsto dall'art. 13 del presente Regolamento, il provvedimento relativo è adottato nel rispetto delle procedure contenute nel Regolamento.
3. Nell'applicazione di tutte le sanzioni di cui al presente regolamento, si seguono le procedure di cui alla legge n. 689/81 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 39 – Sindacato Provinciale sulle deliberazioni comunali (modificato da D.C.C. n. 103 del 30/11/2012)

Ai sensi dell'art. 28 comma d) della Legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1, il presente Regolamento e le eventuali successive modifiche, non sono soggette alla preventiva approvazione da parte della Provincia.

Art. 40 – Commissione Consultiva (modificato da D.C.C. n. 103 del 30/11/2012)

1. Ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 12, c. 20 del D.L. N. 95/2012, per ragioni di miglioramento dell'efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, è soppressa la Commissione Consultiva Comunale prevista dall'art. 5 c. 6 della L.R. 25/1995

2. Le funzioni della soppressa Commissione sono attribuite al Dirigente competente per il Servizio Polizia Amministrativa o, in mancanza al Responsabile dello stesso servizio. Ogni riferimento alla Commissione effettuato nel presente Regolamento è da intendersi fatto al Dirigente/Responsabile del suddetto servizio.

3. In luogo dell'acquisizione del parere della soppressa Commissione consultiva comunale, resta fermo l'obbligo di rispettare le norme in materia di partecipazione al procedimento amministrativo di cui alla L. 07.08.1990, n. 241.

Art. 41 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa richiamo oltre alle disposizioni delle normative vigenti, agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente regolamento.

E' abrogata ogni precedente deliberazione contrastante con il presente regolamento.